



Città di Acireale

Ordinanza N.

1

Data di registrazione

10/01/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI OGGETTI PERICOLOSI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DE “IL PIÙ BEL CARNEVALE DI SICILIA” EDIZIONE 2025. INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA N. 99/2024.

IL SINDACO

PREMESSO che la vendita e l’uso di determinati prodotti ed oggetti durante tutto il periodo in cui si svolgono le manifestazioni de “*Il più bel carnevale di Sicilia*” può essere di grave danno per la salute pubblica, nonché di nocumento per la sicurezza pubblica;

RITENUTO che l’esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione de “*Il più bel carnevale di Sicilia*” ha dimostrato che l’assenza di oggetti atti all’offesa e ad imbrattare (manganelli, martelletti, schiuma) è stata particolarmente apprezzata da visitatori e turisti, oltre che dai cittadini tutti, ed è segno di civiltà e buon gusto, oltre che di decoro;

CONSIDERATO che la buona riuscita della stessa manifestazione dipende dall’osservanza del divieto di vendita dei predetti oggetti atti all’offesa e/o contundenti, perché assicura l’ordinato e civile svolgersi della medesima;

ALLO SCOPO di salvaguardare il regolare svolgimento delle manifestazioni de “*Il più bel carnevale di Sicilia - Edizione 2025*”, che avranno luogo dal 15 Febbraio al 04 Marzo 2025;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che evitare l’insorgere di turbative all’ordine pubblico, attraverso l’adozione di un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 n. 125;

CONSTATATO che con Determina sindacale n. 99 del 17 dicembre 2024 veniva disciplinato il divieto di vendita degli oggetti pericolosi in concomitanza con l'evento sopra indicato;

RITENUTO necessario specificare che il divieto di cui alla determina sindacale n. 99/2024 riguarda tutto il territorio comunale e non unicamente il circuito delle sfilate di carnevale;

VISTI i locali Regolamenti di Igiene, Polizia Urbana e TOSAP;

VISTO l'art. 6 bis del. D.L. 92/2008, come convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125, che apporta modifiche al comma 2 dell'art. 16 della legge 689/81;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 30/12/2009;

AD INTEGRAZIONE della sopra indicata determina sindacale n. 99/2024;

ORDINA

Per tutta la durata delle manifestazioni de "Il più bel carnevale di Sicilia - Edizione 2025", ovvero dal 15 Febbraio al 4 Marzo 2025, il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di:

- 1. vendere, detenere o far uso di materiale esplosivo o infiammabile di qualsiasi natura;**
- 2. vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni, ecc.);**
- 3. vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplosivi pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, ecc.);**
- 4. vendere, detenere o far uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante, comprese le stelle filanti;**
- 5. vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica;**
- 6. vendere, detenere o far uso di coriandoli prodotti con carta di rifiuto o di giornale e comunque con materiale di scarto. La vendita dei coriandoli è consentita esclusivamente in pacchi pre confezionati.**

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a € 500,00, in virtù della Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 30/12/2009, adottata in esecuzione dell'art. 6 bis del D.L. 92/2008, e con la confisca amministrativa degli oggetti la cui vendita ed uso sono vietati.

La violazione, ove consumata dai titolari di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. comporta altresì la revoca della concessione, senza «diritto alla restituzione della tassa pagata, in conformità a quanto disposto dall'art 31, comma 1 lett. b) e c) della Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 28/07/2021 "Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" (di cui ai commi 816- 847 art. 1 legge 27 dicembre 2019 n. 160);

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge, sarà resa nota con appositi comunicati stampa.

La stessa dovrà essere inviata:

- alla Prefettura di Catania
- al Commissariato di P.S. di Acireale
- al Comando Compagnia Carabinieri di Acireale
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Acireale
- alla Polizia Locale di Acireale.

La Polizia Locale provvederà alla notifica di copia della presente a tutti coloro che saranno autorizzati alla occupazione di area pubblica ai fini del commercio per tale manifestazione.

La Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Il Responsabile del Procedimento

Dirigente Dott. Alfio Licciardello

Il Sindaco

BARBAGALLO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)